

# La riforma della Politica agricola comunitaria e la condizionalità

**Bari, 27 giugno 2006**

***Francesco MORGANTI***

***Ministero delle Politiche agricole e forestali***

***Direzione Generale dello Sviluppo rurale – Ufficio POSR 2***



MINISTERO POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI



# Capisaldi della Riforma della PAC

- Disaccoppiamento
- Modulazione
- Condizionalità (+ consulenza aziendale)



# Priorità comunitarie attinenti alla condizionalità

- 1. Rispetto della normativa comunitaria vigente nel campo ambientale e sanitario (criteri di gestione obbligatori – CGO).**
- 2. Introduzione di norme inerenti la gestione agronomica dei terreni (buone condizioni agronomiche e ambientali – BCAA).**
- 3. Creazione di consenso sociale per la PAC (disaccoppiamento e multifunzionalità)**




# Priorità nazionali

- 1) **Leva di politica agraria** per orientare e correggere le eventuali distorsioni indotte dai regimi di pagamento diretto. Non mancano tuttavia i punti critici:
  - problema terreni disattivati;
  - conversione dei pascoli ad altri usi;
  - estirpazione indiscriminata di terreni olivetati, ecc..
  
- 2) **Standard minimo nazionale:** tutela della parità di trattamento fra agricoltori di regioni diverse
  
- 3) **Strategia integrata con il PSR**  
Condizionalità → Standard di base riferiti a “*cosa non si deve fare*”  
Incentivi PSR → Impegni aggiuntivi che vanno oltre lo standard di base e si riferiscono a “*cosa sarebbe bene fare*” (es. premi agroambientali alla coltivazione biologica, alla produzione integrata, ecc.)



# La logica sottostante alla condizionalità



# Agricoltori toccati dalla Condizionalità

*“... gli agricoltori che **beneficiano di aiuti in virtù dei regimi di pagamento diretto elencati nell'allegato I del Regolamento (CE) 1782/03 sono soggetti ad obblighi di condizionalità**”*

(tratto dalle premesse del Regolamento (CE) n. 796/04)



# Attuali regimi di pagamento diretto


I principali regimi di pagamento diretto sono:

- Pagamento unico;
- Aiuti alla superficie (grano duro, riso, seminativi, frutta a guscio, colture e produzioni di qualità ex art. 69, legumi, ecc.);
- Aiuti alla produzione (sementi, olio di oliva, tabacco, ecc.);
- Aiuti nel settore zootecnico.



## Aziende e condizionalità


- Domanda unica
- Olio di oliva
- Tabacco






# Schema delle fasi di implementazione

**Regolamento (CE) 1782/03, art. 3-9 e allegati III e IV**



**Regolamento (CE) 796/04 – norme di applicazione**




**Provvedimento nazionale (Decreto MiPAF 15/12/2005)**



**Provvedimenti regionali**



**Applicazione**



# Fasi dell'iter normativo UE

- Il Reg. (CE) n. 1782/03, titolo II, capitolo 1 (articoli da 3 a 9) istituisce la condizionalità
- L'allegato III individua i Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO)
- L'allegato IV individua gli obiettivi e le norme per il mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- Il Reg. (CE) n. 796/04 fornisce indicazioni circa l'applicazione della condizionalità



# Fasi dell'iter normativo nazionale

- Il DM 5 agosto 2004, recante disposizioni nazionali per l'applicazione della PAC, prevede (art. 5) l'emanazione di un successivo DM per l'implementazione della condizionalità.
- Il DM 13 dicembre 2004, successivamente integrato dal DM 15/03/2005, avvia il regime della condizionalità in Italia.
- **Il DM 15 dicembre 2005, che abroga il DM 13 dicembre 2004, è il nuovo decreto recante le disposizioni nazionali in materia.**



# Iter normativo regionale

- Un gruppo di regioni “diligenti” aveva provveduto a recepire il vecchio DM per la condizionalità 2005 nei termini previsti.
- L'attuale DM doveva essere dettagliato dalle Regioni entro 60 giorni a decorrere dal 29-12-2005, data di sua pubblicazione sulla G.U.R.I.
- Il MiPAF, ufficio POSR2, ha provveduto ad inviare, ai referenti regionali in materia, le linee-guida per il recepimento regionale.
- La regione Puglia ha recepito, con DGR n. 180 del 21/02/2006, il regime di condizionalità per l'anno 2006.



# Novità introdotte dal nuovo DM

Il DM 15/12/2005:

- integra nuovi CGO, rispetto a quelli previsti nel 2005, come da obbligo comunitario;
- modifica alcuni impegni relativi alle norme per le BCAA già previste dal vecchio DM 13/12/2004;
- abroga definitivamente il vecchio DM, onde evitare un'inutile sovrapposizione normativa.



# Struttura di base del DM

Il DM è costituito di 9 articoli e di due allegati tecnici:

- Articolato: contiene le definizioni degli elementi del sistema di Condizionalità, ossia la terminologia di base, l'elenco delle tipologie di terreni interessati, la previsione della sanzione, l'attribuzione dei compiti all'Autorità competente per il controllo, al Comitato paritetico di monitoraggio, ecc..
- Allegato 1: contiene le norme tecniche di applicazione degli adempimenti (Criteri di Gestione obbligatori – CGO) previsti agli artt. 3 e 4, nonché all'Allegato III del reg. (CE) n. 1782/03;
- Allegato 2: contiene le norme tecniche di applicazione degli adempimenti (Buone Condizioni agronomiche e ambientali – BCAA) previsti agli artt. 3 e 5, nonché all'Allegato IV del reg. (CE) n. 1782/03.



# Struttura dell'allegato 1

L'allegato 1 è costituito di 3 elenchi:

- Elenco A
- Elenco B
- Elenco C

differenziati sulla base di un'applicazione graduale dei CGO ivi contenuti.

Lo scorso anno, nell'ormai abrogato DM 13/12/2004, non erano stati previsti gli elenchi B e C, perché ci si era limitati ad elencare i soli CGO vigenti nel 2005 (quelli che ora sono riportati nell'elenco A).



# Applicazione graduale dell'Allegato 1

Il regolamento (CE) n. 1782/03 ha previsto un periodo di tempo di 3 anni per l'entrata a pieno regime dei CGO, ossia:

- ✓ **Dall'1/1/2005** → 9 CGO (Elenco A)
- ✓ **Dall'1/1/2006** → 7 ulteriori CGO (Elenco B)
- ✓ **Dall'1/1/2007** → ancora 3 ulteriori CGO (Elenco C)

per un totale di 19 CGO a pieno regime.





## Struttura dell'allegato 2

L'allegato 2 è costituito di 7 norme, che mirano alla realizzazione dei 4 obiettivi previsti nell'allegato IV al regolamento CE n. 1782/03, ossia:

1. Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee → norma **1.1**
2. Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche → norma **2.1**
3. Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate → norma **3.1**
4. Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat → norme **4.1, 4.2, 4.3, 4.4**



# Campi di condizionalità

I CGO sono suddivisi in tre (3) Campi di condizionalità:

- *Ambiente (= Elenco A, atti da A1 ad A5)*
- *Sanità pubblica e salute delle piante e degli animali (= Elenco A, atti da A6 ad A8bis + Elenco B)*
- *Igiene e benessere degli animali (= Elenco C)*

Le BCAA nel loro insieme costituiscono un unico Campo di condizionalità.

L'Autorità di controllo dovrà tener conto delle violazioni eventualmente compiute dall'agricoltore nei confronti di ciascuna delle norme appartenenti allo stesso campo di condizionalità, prima di poter calcolare la riduzione percentuale dei Pagamenti diretti che ad esso compete.



# Le riduzioni e gli indici di verifica

La riduzione degli aiuti sarà graduata in funzione dei seguenti indici di verifica, previsti dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 796/2004 :

- **Portata** = determinata tenendo conto dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio  
→ % superficie o numero di UBA
- **Gravità** = dipende dalle conseguenze dell'infrazione, alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione  
→ livello d'impatto su ambiente/salute
- **Durata** = dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli  
→ reversibilità/ irreversibilità degli effetti



# Negligenza, reiterazione, intenzionalità

- Nel caso di *negligenza*, si applica una *riduzione del 3%* (1% in caso di infrazione poco grave, 5% in caso di infrazione grave) per ciascun campo di condizionalità violato. Nel primo anno in cui viene rilevata l'inadempienza, non si può superare il 5% complessivo di riduzione dei pagamenti diretti.
- Nel caso di *reiterazione*, cioè di ripetizione della medesima infrazione nell'arco di tre anni consecutivi, la riduzione dell'anno precedente è moltiplicata per il fattore 3, fino ad un massimo del 15%.
- Raggiunta la soglia del 15%, ogni successiva ripetizione è considerata affetta da *intenzionalità* e comporta una riduzione non inferiore al 20% (a giudizio dell'OP, può essere ridotta al 15% o innalzata fino al 100%).
- **Dal 2006 si considerano intenzionali le infrazioni che abbiano dato luogo a sanzioni amministrative o penali**



# Livelli di avvertimento

Sono previsti 3 *livelli di avvertimento*, introdotti per favorire il “ravvedimento”:

1. Nel caso che l'agricoltore commetta un'infrazione di lieve entità, riceve una *segnalazione*: i pagamenti diretti relativi all'anno in cui si rileva l'infrazione non vengono ridotti, ma un'eventuale infrazione nell'anno successivo verrà considerata come una reiterazione.
2. Nel caso di infrazione superiore al “livello di guardia”, limitatamente ad alcuni atti/norme, l'agricoltore ha la possibilità di attuare un *intervento correttivo*, che gli verrà comunicato.
3. Quando, in anni successivi al primo, il calcolo della riduzione raggiunge la soglia del 15%, l'OP dovrà darne comunicazione all'agricoltore tramite un'*ammonizione* scritta, affinché, nell'ipotesi di ulteriore ripetizione, la successiva inadempienza sia classificata come intenzionale.



# Contatti

## Sito internet:

[www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) → sezione Sviluppo  
Rurale → Condizionalità

## Indirizzo E-mail:

[POSR2@politicheagricole.it](mailto:POSR2@politicheagricole.it)

